

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4804 del 11/09/2017
Oggetto	Rinnovo di concessione di area demaniale in sponda sinistra del fiume Marecchia nel Comune di Poggio Torriana. Pratica n. RNPPT0036
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4973 del 11/09/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno undici SETTEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio

Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”.

RICHIAMATE le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini Conca e Marecchia della Regione Emilia Romagna n. 13918 del 19/12/2002 e n.2552 del 31/03/2009 con le quali è stata rilasciata per dodici anni alla società COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA C.E.I.S.A., CF/P.IVA 00308730373 la concessione relativa all'utilizzo dell'area demaniale in sponda sinistra dell'alveo del Fiume Marecchia in località Santo Marino del Comune di Poggio Torriana;

PRESO ATTO che con istanza presentata in data 15/12/2014 e assunta a prot. n. PG 2014.0503699 del 19/12/2014, la società COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA - C.E.I.S.A., con sede legale in Via delle Rose n.48 a Bologna (BO), CF/P.IVA 00308730373, ha chiesto il rinnovo con modifiche della concessione demaniale rilasciata con le determinazioni sopra richiamate e relative all'utilizzo dell'area demaniale, della superficie complessiva di mq. 33.933, destinata in parte ad impianti, in parte a lavorazione e stoccaggio dei materiali inerti ed in parte a vasche di decantazione, in sponda sinistra dell'alveo del Fiume Marecchia in località Santo Marino del Comune di Poggio Torriana (RN), distinta al catasto del Comune di Poggio Torriana al Foglio 10, fronte e parte dei mappali 511,86 e 87 e al foglio 7 fronte dei mappali 110,135 e 125 e parte del mappale 125;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 77 del 08/04/2015 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna del 08/08/2017 pervenuto al protocollo dell'Agenzia con nota PGDG/2017/0008799 di pari data, con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000), in quanto ricade nei pressi del Sito di Importanza Comunitaria IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia";

VISTO l'esito positivo della valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione con nota prot. n. 9126 del 09/07/2015 subordinato al rispetto delle condizioni:
- "creare una fascia arboreo-arbustiva attorno all'area in concessione dove non sia già presente vegetazione arboreo-arbustiva."

- "in relazione ai lavori di sistemazione del sentiero e del percorso ciclabile: è necessario che vi sia la messa a dimora di esemplari arboreo-arbustivi lungo tutto il tracciato del percorso che attraversa l'area in concessione dove non è già presente vegetazione arboreo-arbustiva."

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dall'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;

VERIFICATO che il richiedente è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che il rinnovo della concessione relativa all'utilizzo dell'area demaniale, della superficie complessiva di mq. 33.933, destinata in parte ad impianti, in parte a lavorazione e stoccaggio dei materiali inerti ed in parte a vasche di decantazione in sponda sinistra dell'alveo del Fiume Marecchia in località Santo Marino del Comune di Poggio Torriana (RN), distinta al catasto del Comune di Poggio Torriana al Foglio 10, fronte e parte dei mappali 511,86 e 87 e al Foglio 7 fronte dei mappali 110,135 e 125 e parte del mappale 125, possa essere assentito;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in € 7.295,62;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 01/09/2017;
- ha versato alla Regione Emilia - Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;
 - b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari a € 7.295,62;
 - c) l'importo di € 2.978,59 relativo all'integrazione del deposito cauzionale già versato in relazione alla precedente concessione a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1.di rinnovare alla società COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA - C.E.I.S.A., con sede legale in Via delle Rose n.48 a Bologna (BO), CF/P.IVA 00308730373, la concessione relativa all'utilizzo dell'area demaniale, della superficie complessiva di mq. 33.933, destinata in parte ad impianti, in parte a lavorazione e stoccaggio dei materiali inerti ed in parte a vasche di decantazione in sponda sinistra dell'alveo del Fiume Marecchia in località Santo Marino del Comune di Poggio Torriana (RN), distinta al catasto del Comune di Poggio Torriana al Foglio 10, fronte e parte dei mappali 511,86 e 87 e al Foglio 7 fronte dei mappali 110,135 e 125 e parte del mappale 125;
- 2.di assoggettare la Concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare;
- 3.di stabilire la scadenza della Concessione al **31/12/2028**;
- 4.di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- 5.di stabilire nella misura di € 7.295,62 (settemiladuecentonovantacinque/62) il canone per il 2017, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 è già stata versata;
- 6.di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento;
- 7.di avvertire che le annualità successive a quella in corso andranno pagate tramite bollettino postale o bonifico alle seguenti coordinate: cc postale 1018766707, oppure IBAN intestati alla SAC Rimini- STB - IT25R0760102400001018766707;
- 8.che il deposito cauzionale è stato adeguato all'importo del canone 2017 con il versamento di € 2.978,59;
- 9.di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a registrazione e che tale registrazione dovrà avvenire a cura e a spese del concessionario entro il termine di venti giorni dalla data di adozione del presente atto, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. che l'originale del presente atto, di cui il disciplinare è parte integrante, è conservato presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;

12. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
13. di rendere noto al destinatario che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni;
14. di precisare:
- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 - Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
15. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
16. di notificare il presente atto al concessionario a mezzo PEC all'indirizzo 1088_ceisaspa.fo00@infopec.cassaedile.it

Il Direttore Tecnico
Dott. Franco Zinoni
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area coordinamento e rilascio concessioni, a favore della società COSTRUZIONI ED IMPIANTI SPA - C.E.I.S.A., con sede legale in Via delle Rose n.48 a Bologna (BO), CF/P.IVA 00308730373
(Pratica SISTEB n.RN03T0005)

Il presente disciplinare sostituisce integralmente il disciplinare allegato alla determinazione n. 13918 del 19/12/2002.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'utilizzo dell'area demaniale, della superficie complessiva di mq. 33.933, destinata in parte ad impianti, in parte a lavorazione e stoccaggio dei materiali inerti ed in parte a vasche di decantazione, in sponda sinistra dell'alveo del Fiume Marecchia in località Santo Marino del Comune di Poggio Torriana (RN), distinta al catasto del Comune di Poggio Torriana al Foglio 10, fronte e parte dei mappali 511,86 e 87 e al foglio 7 fronte dei mappali 110,135 e 125 e parte del mappale 125.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici (CTR 1:500, mappa catastale in scala 1:2000) conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia dalla data di adozione del presente provvedimento con durata sino al 31/12/2028.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

- a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
- b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in € 7.295,62
- c. L'importo del canone, ai sensi dell' Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 8, co 2 della L.R. 2/2015. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende

prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

- d. L'importo del deposito cauzionale costituito in € 4.317,03 in relazione al rilascio della citata concessione n.13918/2002 è stato integrato fino alla concorrenza di col versamento di € 2.978,59. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
- e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di eventuale registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
- c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
- d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere

- l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
- e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.
 - f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
 - g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
 - h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
 - i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
 - j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

- 1. Nell'area demaniale dovrà essere lasciata una fascia di rispetto di cinque (5) metri dal ciglio del sentiero storico naturalistico, lato fiume e lato campagna per consentire la transitabilità ai mezzi meccanici per la manutenzione e la vigilanza;

2. L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere, che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
3. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
4. per le aree demaniali ricadenti nell'ambito delle fasce di territorio ad alta vulnerabilità idrologica per la tutela della qualità delle acque, come cartografate dal PAI (Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico) sono valide le limitazioni di cui all'art. 9 delle N.T.A.
5. Ogni variazione delle opere oggetto del presente disciplinare di concessione nonché qualsiasi successivo intervento dovranno essere preventivamente autorizzati, ad eccezione degli interventi di manutenzione.
6. La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di concessione sono a carico del concessionario. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta i soli lavori di rimozione degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente.
7. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.
8. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
9. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale.
10. Per l'esercizio dell'autorizzazione all'occupazione di che trattasi, nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna.

11. E' compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.
12. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
13. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
14. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
15. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito di pertinenza demaniale.
16. Per l'esercizio dell'autorizzazione all'occupazione di che trattasi, nessun onere potrà ricadere sull'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna in relazione ai lavori eseguiti.
17. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni

discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

18. Sono a carico della Ditta richiedente sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dal Servizio e secondo le indicazioni che verranno impartite.
19. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

Considerato inoltre che l'area ricade all'interno di un sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000 (aree SIC, ZPS) sono valide le seguenti prescrizioni:

- a. creare una fascia arboreo-arbustiva attorno all'area in concessione dove non sia già presente vegetazione arboreo-arbustiva;
- b. in relazione ai lavori di sistemazione del sentiero e del percorso ciclabile: è necessario che vi sia la messa a dimora di esemplari arboreo-arbustivi lungo tutto il tracciato del percorso che attraversa l'area in concessione dove non è già presente vegetazione arboreo-arbustiva.

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la sub-concessione a terzi.

Articolo 8
RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.